



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto D'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1 Settembre 1975

Determinazione della misura e del compenso dovuto a norma dell' art 73 della legge 22 aprile 1941,n.633 sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 1.

In difetto di diverso accordo,la misura del compenso per l'utilizzazione diretta,a scopo di lucro,del disco o apparecchio analogo,dovuto al produttore ai sensi dell' art 73 della legge 22 aprile 1941,n.633,sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e dell'art 23 del relativo regolamento di esecuzione,è commisurata al 2 % degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al primo comma del citato art 73 della legge,ad eccezione delle utilizzazioni da parte dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari.Alla misura del compenso dovuto al produttore per l'utilizzazione da parte dell'ente esercente il servizio di radiodiffusione sarà provveduto con successivo decreto.

La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati tra i rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

Art. 2.

La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori,ai sensi dell'art 1, e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazione sono registrate nel disco o apparecchio analogo,è pari al 50% dell'ammontare globale del compenso stesso.

Art. 3.

L'ammontare della quota di ripartizione di cui all'art 2 spettante agli artisti,interpreti o esecutori sarà depositata,a cura dei produttori di dischi, presso una banca di interesse

nazionale in un conto vincolato produttivo d'interessi a disposizione degli artisti interpreti o esecutori interessati, ai quali sarà versata su ordine di pagamento del depositante.

Art. 4.

Salvo diverso patto gli accordi generali e periodici eventualmente stipulati fra associazioni o enti che rappresentano le due parti continuano ad aver vigore anche dopo la scadenza di durata, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi